



**COMUNE DI CALTAGIRONE  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALTAGIRONE E LA DITTA \_\_\_\_\_  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L’anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Caltagirone negli uffici della Casa Comunale. Avanti a me, \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Caltagirone, autorizzato alla stipula dei contratti amministrativi in virtù di legge e senza assistenza di testimoni, avendovi le parti che ne hanno i requisiti di legge, col mio consenso ed espressamente rinunciato

**TRA**

L’amministrazione Comunale di Caltagirone, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene alla presente stipula in nome e per conto del Comune di Caltagirone – domicilio fiscale presso Comune di Caltagirone – Piazza Municipio n. 5 – Codice fiscale n. 82000230878, nella qualità di \_\_\_\_\_,

**E**

La Ditta \_\_\_\_\_ con sede in Caltagirone, Via \_\_\_\_\_, Codice fiscale n. \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ il quale interviene nella qualità di \_\_\_\_\_ della ditta medesima, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Catania ed in possesso della licenza di autorimessa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi del DPR 24/07/1997 n. 616.

**SI PREMETTE**

- a) che l’art. 159, comma 1 del D.to L.vo 30/04/1992 n.285, elenca i casi in cui gli organi di Polizia dispongono la rimozione dei veicoli e che il successivo comma 2 autorizza gli Enti proprietari della strada a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari;
- b) che l’art. 354 comma 1 del Regolamento di Attuazione e di esecuzione del Codice della Strada stabilisce che il servizio di rimozione dei veicoli può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di autorimessa, ai sensi dell’art. 19 del DPR 24/07/1977 n.616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all’art. 12 del Regolamento di Attuazione ed esecuzione del Codice della Strada;
- c) che con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 21/03/1996, approvata dall’organo tutorio nella seduta del 06/06/1996, con il prot. n. 7839/7482, è stato approvato il “Regolamento Servizio Rimozione Veicoli”;
- d) che con che con Delibera di Giunta Municipale nr. 105/2014 si è proceduto all’aggiornamento delle tariffe per la rimozione e custodia dei veicoli;
- e) che si da atto che la suddetta Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania ed in possesso della licenza di autorimessa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi del DPR 24/07/1997 n. 616 e che dispone de\_ seguent\_ n. \_\_\_ di veicol\_ :

- TIPO _____	Targa _____	Omologazione _____
- TIPO _____	Targa _____	Omologazione _____
- TIPO _____	Targa _____	Omologazione _____

Copia delle prescrizioni tecniche e delle formalità di omologazione de \_\_ summenzionat \_\_ veicol \_\_ viene allegata alla presente convenzione , per costituirne parte integrante sotto la voce “ A” ;

g) che si da atto che il legale rappresentante della ditta è in possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore ad anni 21;
- non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso per reati non colposi che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore ad anni due;
- non avere riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice Civile e art. 4 DM 401/98, attestante la copertura di tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della convenzione e comprendente le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto. Il concessionario solleva il Comune di Caltagirone da ogni responsabilità e pertanto risponde personalmente anche in caso di mancanza di copertura assicurativa che si venga a verificare durante il periodo della convenzione e per la eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.
- dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice Civile e nel rispetto dei massimali di cui all' art. 4 DM 401/98 per i danni provocati da attività di rimozione, trasporto e custodia ( Art. 21 del Regolamento Comunale “Servizio Rimozione Veicoli”);

Tutto ciò premesso e facente parte integrante del presente contratto tra \_\_\_\_\_  
e \_\_\_\_\_ nelle loro qualità,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

**Art. 1** – Il \_\_\_\_\_ nella qualità , affida al \_\_\_\_\_ , nella qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_ con sede in Caltagirone ,Via \_\_\_\_\_ , il Servizio di rimozione e custodia dei veicoli secondo quanto stabilito da Codice della Strada e dal Regolamento Comunale di rimozione veicoli;

**Art. 2** – La Ditta \_\_\_\_\_ si avvale di sede propria con idonea depositaria , presso la quale saranno trasferiti i veicoli rimossi. La depositaria può contenere il seguente nr. Minimo di veicoli:

- N. \_\_\_ in area recintata scoperta;
- N. \_\_\_ in area recintata coperta;
- N. \_\_\_ in Locali chiusi

**Art. 3** – La ditta garantisce ai propri operatori l'osservanza di tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale , assistenziale e fiscale;

**Art. 4** – Le tariffe per la rimozione dei veicoli in atto vigenti, dal luogo della rimozione alla depositaria sono quelle stabilite con **Delibera di Giunta Municipale nr. 9/2019 – All. “A”**; la ditta ha l'obbligo di tenere esposte in luogo ben visibile al pubblico, presso la depositaria e su ognuno dei veicoli utilizzati per il servizio di rimozione , le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza. Per i casi in cui la rimozione non venga completata si richiamano le disposizioni di cui all'art. 10 del Regolamento di Rimozione.

**Art. 5** – La ditta provvederà ad effettuare la rimozione soltanto a seguito di apposito ordine da parte del Corpo di Polizia Municipale. La Ditta interverrà ogni qualvolta il Comando di P.M. ne faccia richiesta, anche nelle ore notturne , compresi i giorni festivi ed è tenuta a raggiungere il luogo di rimozione entro il tempo massimo di 15 minuti dalla chiamata;

**Art. 6** – Per le tariffe relative alla sosta e alla custodia dei veicoli presso la depositaria si richiamano le disposizioni di cui all'art. 12 del Regolamento di Rimozione;

**Art. 7** – Le somme pagate dai contravventori , relative alla RIMOZIONE e alla CUSTODIA, saranno ripartite tra il Comune e la Ditta nelle seguenti percentuali:

- al Comune il 25%
- alla ditta il 75%

La ditta verserà trimestralmente i proventi spettanti al Comune mediante reversale di cassa presso la tesoreria comunale.

**Art. 8** – La ditta è responsabile dei veicoli dal momento della loro rimozione a quello della consegna al proprietario o alla persona da questi delegata e si impegna a sollevare il Comune da qualsiasi controversia o responsabilità per risarcimento danni , indennizzi e quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio sia nei confronti del proprietario dei veicoli , sia di terzi ed aventi causa , rimandando al Comune soltanto per i provvedimenti sanzionatori a norma di legge. La ditta concessionaria che resterà unica responsabile è obbligata a contrarre apposita assicurazione a copertura:

- contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice Civile e art. 4 DM 401/98, attestante la copertura di tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della convenzione e comprendente le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto. Il concessionario solleva il Comune di Caltagirone da ogni responsabilità e pertanto risponde personalmente anche in caso di mancanza di copertura assicurativa che si venga a verificare durante il periodo della convenzione e per la eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.

- dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice Civile e nel rispetto dei massimali di cui all' art. 4 DM 401/98 per i danni provocati da attività di rimozione, trasporto e custodia ( Art. 21 del Regolamento Comunale "Servizio Rimozione Veicoli");

La ditta a garanzia degli obblighi che assume per la buona esecuzione del servizio

- o ha versato alla tesoreria comunale la somma di € 500,00 a titolo di cauzione mediante reversale di cassa n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

oppure

- o ha costituito la cauzione a mezzo di polizza fideiussoria nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ e allegata alla presente convenzione per farne parte integrante sotto la lett. "B";

**Art. 9** – La presente convenzione ha durata di mesi 24 a decorrere dall'effettivo inizio del servizio . E' escluso il tacito rinnovo;

**Art. 10** – la presente convenzione , redatta in carta legale , sarà sottoposta a cura e spese della Ditta , alla registrazione fiscale , a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico della Ditta le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia, copie ed ogni altra spesa , nessuna esclusa, inerente alla stipula della presente convenzione;

**Art. 11** – per quanto concerne l' IVA , si applicano le norme vigenti in materia;

**Art. 12** – Penalità e revoca concessione : per quanto riguarda le eventuali penalità e la revoca della concessione si richiama quanto stabilito dal Regolamento di Rimozione Comunale;

**Art. 13** – La sub-concessione è rigorosamente vietata;

**Art. 14** – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto , si rinvia alla norme del Regolamento di Rimozione Comunale di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 21/03/1996 le cui norme sono prevalenti in caso di contrasto con la presente convenzione; si rinvia inoltre alle norme del Codice Civile in quanto applicabili;

**Art. 15** – Il \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_ dichiara di eleggere domicilio per l'esecuzione del presente contratto e per tutti gli effetti che ne conseguono, in Caltagirone e nella Casa Comunale e dichiara altresì:

- che il presente affidamento rientra nell'oggetto sociale della ditta che rappresenta;

- che la ditta non ha in corso procedure fallimentari , concordato preventivo, amministrazione controllata , liquidazione coatta amministrativa né risulta depositato alcuna atto deliberativo o la messa in liquidazione volontaria;

**Art. 16** – Per eventuali controversie il foro competente è quello di Caltagirone;

Redatto in originale su fogli resi legali da marche da bollo di € \_\_\_\_\_ di cui occupa facciate \_\_\_\_ fin qui. Previa lettura e conferma ,le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA** \_\_\_\_\_

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE** \_\_\_\_\_